

elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.

Tra le procedure oggetto del divieto di prosecuzione vi sono anche i pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio attualmente in essere.

Evidenzia che:

- il credito del legale del Vizintin non è assistito da prededuzione come reso evidente dalla disposizione dell'art. 6 CCI, che non ricomprende questa tipologia di credito tra quelli antergati, e dell'art. 269 co. 1 CCI, che prevede che il ricorso sia presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC;



